CAMERA DEI DEPUTATI N. 2907

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LAZZARINI, MOLINARI, BARABOTTI, BISA, BORDONALI, CAVANDOLI, CECCHETTI, GIACCONE, MACCANTI

Disposizioni concernenti lo svolgimento dell'attività di formazione scuola-lavoro degli studenti residenti nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti presso gli uffici comunali del comune di residenza o dei comuni limitrofi

Presentata il 27 aprile 2026

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente proposta di legge nasce dall'esigenza concreta, fortemente avvertita dalle famiglie residenti nei piccoli comuni, ossia nei comuni con popolazione pari o inferiore a 10.000 abitanti, di facilitare lo svolgimento dei percorsi di formazione scuola-lavoro, obbligatori nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso delle scuole secondarie di secondo grado ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

In molti territori, soprattutto nelle aree interne e nei comuni meno popolosi, gli studenti frequentano istituti scolastici situati in comuni diversi da quello di residenza. Tale situazione determina notevoli difficoltà organizzative, legate soprattutto agli spostamenti quotidiani tra casa e scuola, alle quali si aggiunge l'ulteriore problema consistente nello svolgere attività di formazione scuola-lavoro presso aziende o altre strutture distanti dal luogo di residenza, spesso ubicate nella città capoluogo, con conseguenti aggravi in termini di spese e tempi di viaggio.

Tutto ciò determina inevitabili criticità ai fini del raggiungimento del monte ore richiesto per il completamento della predetta formazione.

Gli uffici dei piccoli comuni costituiscono una risorsa formativa importante: essi offrono infatti la possibilità di svolgere compiti concreti riguardanti l'amministrazione pubblica, la gestione del territorio, le attività culturali, l'ambiente, i

servizi sociali, la protezione civile, l'archiviazione documentale e la digitalizzazione.

La presente proposta di legge intende, quindi, agevolare gli studenti residenti nei piccoli comuni, consentendo a questi ultimi di sottoscrivere convenzioni con le scuole secondarie di secondo grado presenti nel territorio, comprese quelle situate in comuni limitrofi, al fine di permettere ai predetti studenti di svolgere i percorsi di formazione scuola-lavoro presso gli uffici comunali, in conformità alla normativa vigente.

La presente proposta di legge è volta, pertanto, ad ampliare e a rafforzare la previsione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, la quale già stabilisce che i percorsi di formazione scuola-lavoro siano progettati e attuati sulla base di convenzioni stipulate dalle istituzioni scolastiche anche con enti pubblici.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità e oggetto)

1. Al fine di favorire lo sviluppo di competenze trasversali e sostenere l'orientamento consapevole degli studenti residenti nei comuni con popolazione pari o inferiore a 10.000 abitanti nonché di attenuare le difficoltà connesse al raggiungimento delle sedi in cui svolgere i percorsi di formazione scuola-lavoro, la presente legge reca disposizioni volte a consentire agli studenti di svolgere tali percorsi presso gli uffici comunali del comune di residenza o dei comuni limitrofi.

Art. 2.

(Accordi tra piccoli comuni e istituzioni scolastiche)

1. I comuni con popolazione pari o inferiore a 10.000 abitanti possono stipulare convenzioni con le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado aventi sede nel proprio territorio o nel territorio dei comuni limitrofi, al fine di consentire lo svolgimento dei percorsi di formazione scuola-lavoro presso i propri uffici.

2. Le convenzioni con le istituzioni scolastiche di cui al comma 1 possono altresì essere stipulate da più comuni mediante le forme di gestione associata di funzioni e servizi previste dall'ordinamento vigente.

3. Le convenzioni di cui ai commi 1 e 2 sono stipulate nel rispetto della normativa vigente. In coerenza con la finalità formativa e orientativa di tali percorsi, è in ogni caso escluso lo svolgimento da parte degli studenti di attività che costituiscono mansioni proprie del personale dipendente del comune e che possono configurare un rapporto di lavoro subordinato.

Art. 3.

(Criteri di accoglimento degli studenti)

1. I comuni che aderiscono alle convenzioni di cui all'articolo 2 sono tenuti ad

accogliere prioritariamente gli studenti residenti nel proprio territorio e, in via subordinata, quelli residenti nei comuni limitrofi.

Art. 4.

(Tutela della sicurezza)

1. Le attività svolte dagli studenti presso gli uffici comunali ai sensi della presente legge sono soggette alle disposizioni vigenti in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. Ai fini di cui al comma 1, restano fermi gli obblighi di copertura assicurativa, formazione e informazione previsti dalla normativa vigente a carico delle istituzioni scolastiche e dei comuni ospitanti.

Art. 5.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.